

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 984)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGNO, PALAZZESCHI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BENEDETTI, BONATTI, BRAMBILLA, CHIAROMONTE, CIPOLLA, COLOMBI, COMPAGNONI, FERMARIELLO, LUSOLI, PEGORARO, POERIO e VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1969

Sospensione delle elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante norme per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — È largamente e vivamente sentita in ogni parte del Paese la necessità di apportare alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante disposizioni per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, sostanziali modifiche, al fine di rendere possibile l'adozione di un sistema elettorale democratico per la nomina degli organi dirigenti locali, provinciali e nazionale dell'organizzazione mutualistica dei contadini.

Disegni di legge in questo senso sono stati presentati al Parlamento e la 10^a Commissione del Senato ne ha iniziato da tempo l'esame, per cui vi è da sperare che al più presto possa essere approvato l'auspicato provvedimento legislativo.

Pertanto, si avverte l'opportunità che nel frattempo siano sospese tutte le elezioni previste dalla legge istitutiva dell'assistenza di malattia in questione. A questa esigenza si propone di rispondere il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutte le elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sospese fino al 31 marzo 1970.